



Articolo 11 comma 2 del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150:

"Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

^^^^^^^^

1. INTRODUZIONE e RIFERIMENTI NORMATIVI

2. PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2012/2014

La Legge delega 4 marzo 2009, n.15 ed il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, introducono i concetti di *trasparenza della performance*, *rendicontazione della performance* ed *integrità*, che le pubbliche Amministrazioni sono tenute a garantire in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Il principio della *trasparenza* è inteso come "***accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità***".

La trasparenza costituisce pertanto un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, ed è la condizione essenziale per favorire il controllo dei cittadini-utenti sull'azione amministrativa.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, e al dovere posto dalla Legge 69/2009 in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, l'articolo 11 al comma 2 del Decreto Legislativo

n. 150 del 27 ottobre 2009 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, quello di predisporre il **“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”**.

Detto programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance*: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

Questo documento indica le principali azioni e le linee di intervento che l’Ente intende seguire nell’arco del triennio 2012/2014 in tema di trasparenza.

Le principali fonti normative per la stesura del programma sono:



Decreto Legislativo n.150/2009: articolo 11 comma 2 – 3 - 4 - 8

- ✓ **Comma 2.** Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
- ✓ **Comma 3.** Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
- ✓ **Comma 4.** Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
- ✓ **Comma 8.** Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata:

«Trasparenza, Valutazione e merito»:

- a. il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b. il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
- c. l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
- d. l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
- e. i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;
- f. i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo;
- g. le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
- h. i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- i. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.



Le “Linee guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010) previste dalla Circolare del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione dell’Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici.



Le "Linee guida per i siti web della PA" per l'anno 2011 finalizzate a favorire un processo verso il "miglioramento continuo" della qualità dei siti web delle P.A. Esse recepiscono le novità introdotte dal D.lgs. n. 235/2010 ("nuovo CAD"), **dalla Delibera CIVIT n. 105/2010** e dalle Linee guida del Garante della privacy in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul

web (deliberate il 2 marzo 2011) diventano quest'anno ancor più concretamente uno strumento operativo in un luogo virtuale (il web), a supporto di PA e "stakeholder" interessati.



Legge n.69/2009 e s.m.i. agli articoli:

Articolo 21:

Comma 1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Articolo 23:

comma 1: Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all'adozione di provvedimenti o all'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di **garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.**

Comma 2: Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 32.

Comma 1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.



Decreto Legislativo n. 165/2001 agli articoli:

Articolo 53

Comma 14. Al fine della verifica ...omissis..... Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle **proprie banche dati accessibili al pubblico** per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Comma 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono.

Articolo 55

Comma 2. Ferma la disciplina in materia ...omissis..... La **pubblicazione sul sito** istituzionale dell'amministrazione del **codice disciplinare**, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.



Decreto Legislativo n. 82/2005 agli articoli:

Articolo 52.

Comma 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I **regolamenti** che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso **sono pubblicati** su siti pubblici accessibili per via telematica.

Articolo 54.

Comma 1. I siti delle pubbliche amministrazioni **contengono** necessariamente i seguenti dati pubblici:

- a. l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- b. l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- c. le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d. l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- e. le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
- f. l'elenco di tutti i bandi di gara;
- g. l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

Articolo 57

Moduli e formulari. COMMA 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà - **COMMA 2.** Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili



Decreto Legge n. 70 del 13/05/2011 convertito nella legge n.106/2011 all'articolo 6

comma 1: Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:
a).....omissis.....

b) le pubbliche amministrazioni **devono pubblicare sul proprio sito istituzionale** l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;

comma 2: b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese: 1) **le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza.** Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;



Legge 296/2007 articolo 1 Comma 735.

Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi **sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici** a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.



Decreto Legge n. 98/2011 convertito Legge n. 111/2011 articolo 8

(Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, **l'elenco delle società di cui detengono**, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.



Decreto Legge n. 138/2011 convertito Legge n. 148/2011 articolo 16

Comma 26. *Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito **prospetto allegato al rendiconto** di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed e' **pubblicato**, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, **nel sito internet dell'ente locale**.*

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo.

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2012/2014

L'Ente ha già ampiamente ottemperato alle disposizioni di legge in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale **“Trasparenza, Valutazione e Merito”** dei dati resi obbligatori dalla normativa vigente nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatoria, sono state ritenute utili.

Di seguito viene indicato l'elenco dei dati che sono già stati inseriti alla data odierna e quelli che saranno pubblicati all'interno del sito istituzionale dell'Ente in coerenza con quanto riportato nel documento **“Linee Guida Siti Web”**, in particolare con le indicazioni, contenute nel suddetto documento, relative ai seguenti argomenti:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

A tal riguardo, l'Amministrazione terrà conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'Autorità garante per la protezione degli stessi.

Nel triennio indicato si procederà all'analisi dei dati presenti e pubblicati sul sito alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla normativa sulla base dell'analisi dell'esistente. Si individueranno altresì i dati mancanti e si procederà alla rielaborazione di quelli già pubblicati presenti in sezioni diverse del sito, da ricondurre alla Sezione **“Trasparenza, valutazione e merito”** per ottenere un'immagine completa e coordinata degli stessi.

In particolare l'Ente provvederà:

- a) a fare in modo che la sezione del sito istituzionale denominata **“Trasparenza, valutazione e merito”** sia raggiungibile da un *link*, chiaramente identificabile dall'etichetta **“Trasparenza, valutazione e merito”**, posto nell'*homepage* del sito stesso;
- b) a suddividere la sezione **“Trasparenza, valutazione e merito”** in voci corrispondenti alle categorie sopra indicate cliccando sulle quali l'utente ha accesso alle informazioni di interesse.

c) a pubblicare tempestivamente le informazioni e i dati ed a eliminare le informazioni superate o non più significative.

I dati saranno inseriti ed aggiornati secondo le linee organizzative dell'Ente da ciascun Settore in coordinazione con l' Ufficio CED. Ciascun Settore è responsabile dell'aggiornamento e delle validità dei dati inseriti.

L'Amministrazione individua nel Dirigente del Settore Affari Generali il referente del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma. **Nello schema sotto riportato** sono indicate le categorie, i rami nelle categorie, i riferimenti normativi, il periodo di realizzazione, il collegamento al sito e i Settori/Servizi responsabili del dato.

Elenco categorie

Personale	Categorie	Rami delle categorie	Normativa di riferimento	Cronoprogramma	Detentori dei dati o che ne curano il coordinamento	Presenza sul sito
	Segretario Provinciale	Curricula vitae	Articolo 11 c.8 lett.f) e g) del D.Lgs 150/2009	Aggiornamento annuo	Sett. Personale	pubblicato
		Tabella riepilogativa retribuzioni				
	Dirigenza	Curricula vitae	Articolo 11 c.8 lett.f) e g) del D.Lgs 150/2009	Aggiornamento annuo	Sett. Personale	pubblicato
		Tabella riepilogativa retribuzioni				
	Titolari posizioni organizzative	Curricula vitae	Articolo 11 c.8 lett.f)del D.Lgs 150/2009	Aggiornamento costante	Sett. Personale	pubblicato
	Personale dipendente	Tassi assenza e presenza	Articolo 21 Legge n. 69/2009	Aggiornamento costante	Sett. Personale	pubblicato
	Codice di comportamento	codice	Articolo 54 D.Lgs 165/2001 – DM 28.11.2000 pubblicato su GU 84/2001	Aggiornamento costante	Sett. Personale	Pubblicare entro 31/12/2012
	Codice disciplinare	codice	Articolo 55 c.2 D.Lgs 165/2001 Art. 3 CCNL 11.04.2008 GU 99/2008	Aggiornamento costante	Sett. Personale	Pubblicare entro 31/12/2012
	Organigramma		Art.54 comma 1 lett.d) D.Lgs 82/2005	Aggiornamento costante	Sett. Personale	pubblicato
	CCNL	Contrati integrativi decentrati	Articolo 55 comma 4 del D.Lgs 150/2009	Aggiornamento costante	Sett. Personale	pubblicato
		Tabelle riepilogative allegate al conto annuale del personale				
	Amministratori locali	compensi	Articolo 2 legge 441/82	Aggiornamento costante	Sett. Personale	pubblicato
	OIV Organismo Indipendente Valutazione	Curricula vitae	Articolo 11 c.8 lett.e)del D.Lgs 150/2009	Aggiornamento costante – scadenza mandato	Ufficio Direzione Generale/Ufficio Controllo di gestione /Sett.Personale	Pubblicare entro 30 giugno 2012
		compenso				
	Valutazione	Metodologia valutazione dirigenti e PO	Articolo 11 c.8 lett.c)del D.Lgs 150/2009	Aggiornamento costante	Settore Personale	Pubblicare entro 30 giugno 2012
		Risultati della valutazione dirigenti e PO			Settore Personale	Pubblicare entro 30 giugno 2012
		Piano delle performance			Ufficio Controllo di gestione e Settore Personale	Pubblicare entro 30 giugno 2012
		Relazione sul piano delle performance			Ufficio Controllo di gestione e Settore Personale	Pubblicare entro settembre 2012

Incarichi e consulenze esterne	Rami delle categorie	Normativa di riferimento	Cronoprogramma	Detentori dei dati o che ne curano il coordinamento	Presenza sul sito
	Incarichi di coll.ne e consulenza esterna suddivisi per anno di affidamento con oggetto, incarico periodo e compenso lordo	Art. 11 comma 8 lett.i) del D.Lgs 150/2009 e art 53 del D.Lgs 165/2011	Aggiornamento costante	Tutti i settori	pubblicati
	Incarichi in materia di LL.PP. e pianificazione	“	“	Tutti i settori	Pubblicare entro 31/12/2012
	Incarichi (retribuiti e non) a dipendenti altre pubbliche amm.ni	“	“	Tutti i settori	Pubblicare entro 31/12/2012
	Incarichi (retribuiti e non) a propri dipendenti dell'Ente o da altre pubbliche amm.ni	“	“	Sett. Personale	Pubblicare entro 31/12/2012

Finanziaria	Categorie	Rami delle categorie	Normativa di riferimento	Cronoprogramma	Detentori dei dati o che ne curano il coordinamento	Presenza sul sito
	Bilancio	Bilancio di previsione Rendiconto	art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69	Aggiornamento annuale	Sett- Ragioneria patrimonio	Publicato
	Revisori dei Conti	curricula compenso	Linea guida CIVIT – Delib.N.150/2010	Aggiornamento costante/ scadenza mandato	Sett. Affari Generali/ Sett. Ragioneria	Pubblicare entro 31/12/2012
	Pagamenti	Dati sulla gestione dei pagamenti	Articolo 23 comma 5 legge n.69/2009	Aggiornamento annuo	Settore Ragioneria Patrimonio	pubblicato
	Società partecipate	Bilanci societari – Compensi amministratori	Art 11 comma 4 D.Lgs 150/2009 – art 1 comma 735 L 296/2007 Art.8 DL 98/2011 conv. Legge 111/2011	Aggiornamento annuo	Uff. Società partecipate	In attesa decreto attuativo
	Sovvenzioni e contributi	Regolamento Albo Beneficiari	Articoli 1 e 2 DPR 118/2000	Aggiornamento annuale	Tutti i Settori	pubblicato

Organizzazione e Procedimenti	Rami delle categorie	Normativa di riferimento	Cronoprogramma	Detentori dei dati o che ne curano il coordinamento	Presenza sul sito
	Elenco delle tipologie dei procedimenti, collegamenti alla modulistica tempi dei procedimenti	Art 6 c.1 DL 70/2011 conv. L.106/2011 Art. 54 c.1 lett.b) e c) del D.Lgs 82/2005	Aggiornamento costante	Tutti i settori	Pubblicare entro 31/12/2012
	Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive	Art. 54 comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs 82/2005	Aggiornamento costante	CED	pubblicato
	Incentivo utilizzo diffuso PEC	D.Lgs 82/2005 esmi	Aggiornamento costante	Tutti i settori	Adottate misure idonee per ampia diffusione della PEC
	Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo	Articolo 16 c.26 DL 138/2011 conv. Legge 148/2011	Aggiornamento annuale	Settore Segretariato	In attesa schema tipo da parte del Ministero Interno
	Delibere, determine e provvedimenti	Albo Pretorio on line Legge 69/2009	Aggiornamento costante	Sett. Affari Generali	pubblicato
	Buone prassi	Dati relativi alle buone prassi	Articolo 23 commi 1 e 2 Legge 69/2009		Verranno pubblicate solo una volta che siano stati conclusi accordi tra Stato e Autonomie
	Gare e appalti Bandi – Esiti di gara	D.Lgs 163/2006 “ Codice Contratti”	Aggiornamento costante	Tutti i settori	pubblicati
	Amministratori locali – compensi	Art.2Legge 441/1982	Aggiornamento annuo	Sett. Personale	pubblicati
	Programma triennale trasparenza	Art.11 comma 8 lett.a) del D.Lgs 150/2009	Aggiornamento costante	Sett. Affari generali	Pubblicare entro 31/12/2011
	Dati relativi alle pari opportunità	Art 54 c1 lett.d) D.Lgs 82/2005	Aggiornamento costante	Settore Politiche attive del lavoro	Pubblicare entro 31/12/2012

Nell’ambito organizzativo interno, l’Ente intende, quindi, perseguire alcuni specifici obiettivi che rendano più efficaci le politiche di trasparenza.

Si tratta di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell’organizzazione e dei suoi comportamenti.

Un supporto importante all’attuazione delle politiche per la trasparenza arriva dalle attività di informazione e comunicazione.

Tra le prime si ricordano i comunicati stampa redatti quotidianamente dall’Ufficio Stampa dell’Ente e consultabili sul sito nell’apposita sezione, le news aggiornate in tempo reale e disponibili sempre nella “home page” del sito.

Sarà incentivato l'utilizzo della posta elettronica certificata - PEC - nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i cittadini privati, imprenditori, commercianti che abbiano comunicato la volontà di utilizzarla.

L'Ente è, infatti, dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), dal 2006 della casella istituzionale-PEC che è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) dal 22/05/2006.

Nel corso del triennio 2012/2014, come già accennato, sono previste azioni organizzative e strutturali volte ad incentivare l'uso della PEC come strumento di comunicazione con altre pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e privati che ne facciano richiesta.

Nell'ottica di tale processo, nel corso del 2012, si procederà alla modifica della modulistica per la presentazione di istanze con indicato l'indirizzo di PEC della Provincia di Imperia cui farle pervenire, oltre alla indicazione della sezione del modulo in cui il soggetto richiedente potrà dichiarare il proprio indirizzo di PEC.

I dipendenti della Provincia di Imperia in fase di assunzione ricevono copia del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, adottato con decreto ministeriale del 28/11/2000. I comportamenti contrari a questo codice sono soggetti all'applicazione dei codici e procedure disciplinari pubblicati sul sito istituzionale e sulla Intranet interna.

I Dirigenti dell'Ente, in relazione alle funzioni di competenza, sono direttamente responsabili dell'integrità dell'azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e controllo della regolarità.

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupano l'adozione del Piano delle performance e la Relazione sulla performance, destinati ad indicare con chiarezza obiettivi e indicatori, valutazione e rendicontazione. In buona sostanza il Piano e la relazione sono i principali strumenti che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Questa Amministrazione vuole avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza, in cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative.

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire gli obiettivi di performance dell'ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

